

CIRCOLARE N. 37/26

ROMA, 08-09-2026

FISCO_ Correttivo Omnibus - modifiche al concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale per l'adesione 2025-2026

Roma 8 settembre 2026_ Tra gli argomenti trattati dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (cd. decreto Omnibus, pubblicato in G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026, S.O. n. 30, e in vigore dal 12 agosto), le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale (CPB), sono disciplinate agli artt. 28, apportando alcune modifiche al D.Lgs. n. 13/2024, e 29, disciplinando il ravvedimento speciale mediante imposta sostitutiva per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 dei soggetti che rinnovano l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027.

Modifiche al D.Lgs. n. 13/2024 applicabili dal biennio d'imposta 2026-2027

Viene in primo luogo rilevato che l'adesione al Concordato Preventivo Biennale in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è priva di effetto.

Cause di esclusione al Concordato:

- Nel primo anno cui si riferisce la proposta di CPB, vale l'esclusione se la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o la società o l'associazione è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. In ipotesi di rinnovo dell'adesione al CPB, sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, o abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.
- Con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono esclusi i contribuenti che hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o a una STP o a una società tra avvocati, qualora le attività economiche esercitate dalle entità partecipate devono essere riconducibili allo stesso ISA applicato individualmente dal contribuente.
- L'associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, o la STP, o la società tra avvocati, nelle ipotesi in cui non aderiscono al CPB, negli stessi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, rimane esclusa se i redditi derivano dall'esercizio di attività economiche riconducibili allo stesso ISA applicato dalle società o associazioni.

Anche nel caso di adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione, l'adesione stessa è priva di effetti.

Riconoscimento benefici:

In caso di rinnovo del concordato

- Esonero dal visto di conformità per compensazione di crediti non superiori a 100.000 euro annui per l'IVA e a 70.000 euro annui per imposte dirette IRAP.

- Relativamente all'Iva l'esonero dal visto di conformità vale anche per i rimborsi.
- Anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.
- Per il biennio 2026 e 2027, in caso di versamenti rateali delle imposte, non sono dovuti interessi.

Rilevanza basi imponibili concordate

In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati in dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati in base ai dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni possono essere definite con ravvedimento operoso (nuovo comma 3-bis).

Cessazione concordato

- Quando la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o la società o l'associazione è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. In ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato, sono fatte salve tuttavia le eventuali modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, o abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.
- Quando il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo, e l'associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, o la STP, o la società tra avvocati, cui partecipa, non determinano il reddito in base all'adesione alla proposta di concordato negli stessi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la STP, o la società tra avvocati non esercitano attività economiche riconducibili allo stesso ISA applicato individualmente dal socio o dall'associato.
- Quando l'associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, o la STP, o la società tra avvocati e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo non determinano il reddito in base all'adesione alla proposta di concordato negli stessi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata. E' fatta salva anche in questo caso l'ipotesi in cui l'associazione, la STP, o la società tra avvocati non esercitano attività economiche riconducibili allo stesso ISA applicato individualmente dal socio o dall'associato.

Decadenza concordato

- Si verifica a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, superiore al 30% dei ricavi e dei compensi dichiarati.
- Si verifica nel caso in cui, a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risultano errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati in base ai dati corretti superino di almeno il 30% il reddito o il valore netto della produzione concordati.
- Si verifica se risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.

Imposta sostitutiva per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 di chi rinnova l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027

Si riferisce a coloro che hanno applicato gli ISA e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione al CPB entro i termini. Per i soggetti che non hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le nuove disposizioni si applicano al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Base imponibile

Per le Imposte sui redditi e addizionali: differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 12 agosto 2026, nei periodi d'imposta dal 2020 al 2023 e il valore dello stesso incrementato del:

5% per i soggetti con punteggio ISA = 10;

10% per i soggetti con punteggio ISA $\Rightarrow 8$ e < 10 ;

20% per i soggetti con punteggio ISA $\Rightarrow 6$ e < 8 ;

30% per i soggetti con punteggio ISA $\Rightarrow 4$ e < 6 ;

40% per i soggetti con punteggio ISA $\Rightarrow 3$ e < 4 ;

50% per i soggetti con punteggio ISA < 3 .

Per IRAP: differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ogni annualità e il valore dello stesso incrementato nella suddetta misura.

Per effetto della pandemia da Covid-19 per i periodi 2020 e 2021 le imposte sostitutive sono diminuite del 30%

Aliquote imposta sostitutiva per periodi d'imposta 2022 e 2023

- Imposte sui redditi e addizionali:

10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è $\Rightarrow 8$;

12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è $\Rightarrow 6$, ma < 8 ;

15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è < 6 .

- IRAP: 3,9%.

Versamento

Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere in un'unica soluzione con un minimo di € 1.000,00 tra il 1° gennaio 2027 ed il 15 marzo oppure rateale in massimo 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. Nel caso di pagamento rateale il beneficio si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

Termini accertamento

Per i soggetti che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020-2023, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029.

I termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Si rammenta infine che il termine per il rinnovo dell'adesione resta fissato al 31 ottobre 2026.

Le modalità operative del ravvedimento sono invece rimesse a un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, chiamata a individuare i campi dichiarativi rilevanti e i codici tributo per il versamento.

Occorre infine precisare che il testo definitivo del decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale; pertanto, la fisionomia esatta delle disposizioni e le eventuali modifiche apportate rispetto agli schemi circolati potranno essere apprezzate soltanto a pubblicazione avvenuta.